Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Periculum in mora nel sequestro preventivo tributario di valore

Il vincolo reale di valore sul risparmio d'imposta da indebita compensazione e la motivazione del periculum tra fungibilità monetaria e solidarietà concorsuale.

MG Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale 29 Ottobre 2026 Lettura 12 min

Stato della questione: Aggiornato alla sentenza 27 gennaio 2026 (dep. 5 marzo 2026), n. 8773 della Cassazione Penale.

SCHEDA APPROFONDIMENTO

TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Approfondimento Scientifico

INQUADRAMENTO
Dottrina e Giurisprudenza

PRINCIPIO DI DIRITTO

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente nei reati tributari da indebita compensazione ex art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, la motivazione sul periculum in mora non può fondarsi su una presunzione astratta, ma può legittimamente valorizzare la natura fungibile del denaro unitamente alla spregiudicatezza della condotta frodatoria dell'indagato. La natura unitaria e indivisibile del profitto consistente in risparmio di spesa esclude l'applicazione dei criteri di imputazione frazionata stabiliti per i profitti accrescitivi, consentendo di assoggettare a vincolo cautelare ciascun amministratore concorrente per l'intero importo del vantaggio erariale sottratto, in via sussidiaria rispetto alla confisca diretta sul patrimonio sociale e nel rispetto del principio di proporzionalità.

ABSTRACT (ITALIANO)

Il **periculum in mora nel sequestro preventivo tributario** finalizzato alla confisca per equivalente non può risolversi in una mera presunzione astratta legata al titolo di reato. La Cassazione Penale, con la sentenza n. 8773 del 2026, consolida il principio per cui l'anticipazione cautelare reale esige una motivazione specifica ma concisa, imperniata sulla **fungibilità e mobilità delle risorse finanziarie** unitamente agli indici di spregiudicatezza dell'agente. Sotto il profilo concorsuale, la pronuncia compie un decisivo distinguishing rispetto alla giurisprudenza nomofilattica sui proventi accrescitivi: nei reati da indebita compensazione il profitto consiste in un **risparmio di spesa unitario**, che legittima l'adozione del **principio solidaristico concorsuale** sull'intero debito erariale a carico di ciascun amministratore, in via sussidiaria rispetto al patrimonio sociale dell'ente e nel presidio dei **canoni europei di proporzionalità**.

ABSTRACT (ENGLISH)

*The evidential threshold for **periculum in mora in tax criminal attachment** aimed at value confiscation cannot rely on automatic assumptions derived solely from the alleged statutory violation. In ruling no. 8773/2026, the Criminal Court of Cassation reaffirms that interim real restraints require focused judicial reasoning grounded in the **extreme fungibility of liquid assets** and the **sophisticated nature of corporate fraudulent schemes**. Furthermore, the decision marks a structural departure from precedent governing divisible profits: where the crime generates illicit **tax expenditure savings**, the benefit remains economically indivisible, thereby validating **joint and several liability** against company directors up to the full tax loss, subject to strict adherence to **European proportionality standards**.*

Punti chiave

01.
Il periculum in mora nel sequestro preventivo a fini di confisca esige una motivazione concreta, ma non presuppone la dimostrazione di atti dismissivi già consumati: bastano indici oggettivi di liquidità e indici soggettivi di opacità gestoria.

02.
La regola nomofilattica che impone l'imputazione pro quota o la ripartizione paritaria del profitto tra concorrenti riguarda unicamente i proventi accrescitivi e non si estende al risparmio di spesa fiscale.

03.
Il mancato versamento dell'imposta mediante indebita compensazione integra un vantaggio economico indivisibile radicato nell'ente, aggredibile per intero nei confronti dei vertici aziendali ex art. 110 c.p.

04.
L'aggressione per equivalente sui beni personali degli amministratori è condizionata alla previa verifica dell'incapienza o dell'infruttuosità dell'azione diretta sul patrimonio della persona giuridica.

05.
La difesa del terzo intestatario di beni sequestrati non può arrestarsi alla prova di erogazioni monetarie, richiedendo la dimostrazione di un potere di signoria fattuale esclusivo incompatibile con l'interposizione.

01. COORDINATE SISTEMATICHE DELLA CAUTELA REALE NEI REATI TRIBUTARI

La configurazione dell'onere motivazionale concernente il **periculum in mora nel sequestro preventivo tributario** costituisce uno dei nodi più sensibili dell'intersezione tra diritto processuale penale e tutela delle garanzie patrimoniali costituzionali. Nel sistema disegnato dall'art. 321 del codice di procedura penale e integrato dallo statuto punitivo del d.lgs. n. 74 del 2000, l'anticipazione degli effetti ablatori della confisca risponde all'esigenza di preservare intatta la garanzia patrimoniale dell'Erario a fronte di condotte delittuose strutturate. Tuttavia, la progressiva espansione applicativa della misura reale nei confronti degli illeciti tributari ha generato un acceso confronto dogmatico tra la tendenza a ravvisare il pericolo in forma quasi automatica e la doverosa osservanza del principio di legalità cautelare.

L'evoluzione normativa culminata nell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 ha reso obbligatoria la confisca diretta e, ove questa risulti impossibile, per equivalente del prezzo o del profitto del reato. In questo scenario, il **vincolo ablatorio preventivo** non può prescindere da una verifica puntuale dei presupposti di legittimità, segnatamente quando l'intervento cautelare si proietta verso patrimoni individuali estranei alla formale titolarità del debito tributario originario. L'analisi impone di scrutinare la tenuta delle garanzie individuali di fronte a provvedimenti che anticipano ex ante gli esiti patrimoniali del giudizio definitivo di merito.

02. IL SINDACATO SUL PERICULUM IN MORA TRA CONCRETEZZA E FUNGIBILITÀ DEL PROFITTO

2.1 — La motivazione concisa ma qualificata tra indici oggettivi e soggettivi

La pronuncia della Cassazione Penale n. 8773 del 2026 interviene con particolare rigore nomofilattico sulla perimetrazione dell'onere argomentativo demandato al giudice della cautela reale [1]. Nel caso esaminato, relativo a un articolato schema di compensazioni fiscali indebite ex art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, i ricorrenti avevano eccepito il difetto assoluto di motivazione in ordine al rischio di depauperamento, contestando la mancata dimostrazione di atti dismissivi o distrattivi già realizzati. Il Supremo Collegio ha respinto la censura, chiarendo che la **prognosi di dispersione patrimoniale** non esige la prova empirica di negozi traslativi già consumati, bensì la formulazione di un **giudizio probabilistico qualificato** ancorato a elementi oggettivi e soggettivi specifici.

Sotto il versante oggettivo, assume rilievo dirimente la **natura intrinsecamente liquida e monetaria** del vantaggio economico illecito: la disponibilità di somme di denaro e la loro connaturata fungibilità consentono trasferimenti bancari e movimentazioni transfrontaliere immediate, atte a vanificare l'efficacia della successiva esecuzione ablativa. A tale dato materiale si salda l'indice soggettivo, individuato nella **spregiudicatezza della condotta frodatoria** e nella complessità organizzativa dell'illecito, caratterizzato dall'impiego sistematico di società cooperative fittizie e interposizioni negoziali. Come osservato in sede dottrinale, la combinazione tra volatilità del bene e pervicacia dell'agire economico giustifica l'anticipazione temporale della misura senza scadere in formule meramente di stile [D1].

Il canone motivazionale delineato dai giudici di legittimità ammette dunque una **motivazione concisa ma non apparente**, la quale deve dare conto delle ragioni essenziali che rendono imperiosa l'ablazione anticipata. **A differenza di quanto sostenuto** dalle difese, il giudice del merito non è tenuto a redigere una compiuta analisi economico-finanziaria dell'intero patrimonio del reo; è invece indispensabile evidenziare il nesso tra le **modalità esecutive della frode tributaria** e l'oggettiva esposizione a rischio della pretesa risarcitoria ed espropriativa dello Stato. Tale impostazione salvaguarda la snellezza dell'incidente cautelare senza sacrificare l'esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo sulle condizioni della restrizione patrimoniale.

2.2 — L'insufficienza del pericolo in re ipsa e il vaglio di proporzionalità

Il rigore della motivazione cautelare emerge con nitidezza attraverso il confronto dialettico con la coeva pronuncia della Cassazione Penale n. 3612 del 2026[2]. In tale diversa vicenda processuale, il Tribunale di merito aveva ritenuto sussistente il periculum per il solo fatto che il sequestro fosse finalizzato alla futura confisca del profitto, omettendo qualsiasi apprezzamento sulla condotta del soggetto o sulle concrete probabilità di dispersione della res. La Suprema Corte ha sanzionato con l'annullamento per violazione di legge tale impostazione, riaffermando l'inaccettabilità di un **pericolo presunto in re ipsa** che svuoterebbe di contenuto la funzione di garanzia tipica del sindacato giurisdizionale.

La dialettica tra le due decisioni traccia la linea di demarcazione tra motivazione sintetica ma sostanziale e mera motivazione apparente. Mentre nella sentenza n. 8773 del 2026 il richiamo alla fungibilità monetaria era sorretto dalla complessa concatenazione di società interposte, nella sentenza n. 3612 la totale carenza di riferimenti soggettivi ha determinato la caducazione del vincolo reale. L'affermazione del **periculum in mora nel sequestro preventivo tributario** esige pertanto che l'autorità giudiziaria individui un rischio attuale e tangibile, evitando che la cautela reale si trasformi in una sanzione patrimoniale anticipata slegata da effettive esigenze cautelari, come già chiarito nel quadro interpretativo sulle cautele reali fiscali.

Questa linea ermeneutica si armonizza pienamente con i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea in materia di **proporzionalità dell'ablazione cautelare**. La privazione provvisoria del possesso su somme liquide o titoli non può prescindere da una valutazione comparativa tra il credito pubblico tutelato e la tutela del diritto di proprietà tutelato dall'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU. **Al contrario di prassi applicative** eccessivamente permissive, la Suprema Corte impone un bilanciamento effettivo: la concisione motivazionale è legittima solo se i presupposti fattuali esposti rivelano una reale probabilità di sottrazione dei beni, impedendo che l'indagine tributaria sfoci in una compressione indiscriminata dell'iniziativa economica privata.

L'evoluzione dell'onere motivazionale sul vincolo reale si inserisce in un dibattito nomofilattico costante, già approfondito nell'analisi del periculum in mora nel sequestro preventivo per bancarotta e nella ricostruzione del periculum in mora nel sequestro per confisca. Tale quadro dialoga strettamente con le garanzie procedimentali del contribuente, emerse sia in tema di contraddittorio preventivo tributario e prova di resistenza, sia in ordine al termine dilatorio nel contraddittorio tributario. Sotto il profilo oggettivo della cautela reale, la qualificazione del risparmio fiscale diverge nettamente dalle fattispecie di sequestro preventivo per fatture false tra prezzo e profitto, mentre la tutela della sfera patrimoniale dell'indagato si raccorda con i rimedi esperibili nel riesame del sequestro preventivo di crediti fiscali societari e con le ipotesi di aggressione a sequestro preventivo verso società schermo nei reati tributari.

03. DIVERGENZA STRUTTURALE TRA PROFITTO ACCRESCITIVO E RISPARMIO DI SPESA NEL PERICULUM IN MORA NEL SEQUESTRO PREVENTIVO TRIBUTARIO

3.1 — I confini della regola Massini e l'inapplicabilità al risparmio fiscale

Il profilo di maggiore densità teorica affrontato dalla sentenza n. 8773 del 2026 concerne l'individuazione del profitto confiscabile nelle ipotesi di concorso plurisoggettivo nei reati tributari[1]. I ricorrenti avevano invocato l'applicazione del fondamentale principio espresso dal supremo consesso nomofilattico nella nota decisione Massini del 2025, la quale ha escluso categoricamente ogni forma di solidarietà passiva tra correi, imponendo di circoscrivere la misura reale a quanto concretamente conseguito da ciascun compartecipe o, in subordine, di ripartire l'ammontare in quote egualitarie.

La Cassazione Penale ha tuttavia operato un netto **distinguishing dogmatico**, statuendo che tale regola restrittiva è concepita esclusivamente per le fattispecie a profitto accrescitivo.

Nel profitto accrescitivo si riscontra un **incremento patrimoniale positivo** suscettibile di materiale e contabile frazionamento, giacché le somme di denaro o i beni transitano nei patrimoni dei singoli correi secondo quote determinate o determinabili. **A differenza di tale meccanismo**, nel delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 il profitto coincide ontologicamente con un **risparmio di spesa tributario**. Tale vantaggio non si sostanzia nell'afflusso di nuova ricchezza finanziaria nei forzieri societari, bensì nella mancata diminuzione dell'attivo o nel mancato incremento del passivo derivante dall'elusione del debito d'imposta verso l'Erario.

Trattandosi di una mancata uscita di cassa che stabilizza la liquidità dell'ente debitore, il vantaggio economico presenta una **struttura oggettivamente unitaria e indivisibile**, direttamente riferibile al rapporto pubblicistico d'imposta. Far operare la ripartizione paritaria invocata dalla difesa comporterebbe un'artificiosa scomposizione del debito erariale, frammentando un'obbligazione ablativa che nasce indivisa. Nel quadro del **periculum in mora nel sequestro preventivo tributario**, la neutralizzazione del rischio esige che il vincolo colpisca l'intero valore del risparmio conseguito, impedendo che la pluralità di amministratori concorrenti benefici di una parcellizzazione non corrispondente all'effettiva dinamica societaria.

3.2 — Il principio solidaristico concorsuale a carico degli amministratori

La qualificazione del profitto come risparmio di spesa determina ricadute determinanti sul regime del concorso di persone nel reato disciplinato dall'art. 110 del codice penale. Poiché ciascun concorrente risponde dell'intero evento tipico e non di una sua frazione ideale, la natura sanzionatoria e riequilibratrice della confisca per equivalente consente di attivare il **principio solidaristico punitivo**. Tale modulo operativo legittima l'adozione del vincolo cautelare reale per l'intero importo del tributo evaso a carico di ciascuno degli amministratori che abbiano apportato un contributo causale alla realizzazione dell'illecito compensativo.

La solidarietà penale operante sul terreno cautelare **non coincide con la solidarietà civile** tra condebitori, ma esprime la comune responsabilità per la lesione arrecata all'interesse finanziario pubblico. La Suprema Corte sottolinea che l'amministratore, formale o di fatto, è l'autore materiale dell'artifizio contabile che ha permesso alla persona giuridica di sottrarsi all'adempimento fiscale; su di lui grava dunque l'onere di **ripristino patrimoniale per equivalente**. Questa imputazione integrale trova il suo limite insuperabile nel **divieto assoluto di duplicazione del vincolo**: lo Stato può apprendere il valore corrispondente al profitto una sola volta, sicché l'escussione fruttuosa nei confronti di un coindagato estingue la pretesa ablativa nei confronti di tutti gli altri correi.

Sotto il profilo sistematico, **a differenza delle utilità secondarie** eventualmente percepite a titolo di compenso professionale o provvigione illecita — le quali integrano profitti accrescitivi personali autonomamente confiscabili —, il debito d'imposta conservato nel patrimonio aziendale conserva una connotazione oggettiva unitaria. La scelta del legislatore di reprimere severamente l'indebita compensazione giustifica la temporanea estensione della garanzia reale a tutti i soggetti apicali, impedendo che lo schermo societario o la dispersione delle cariche amministrative si traducano in un ingiustificato depotenziamento della tutela erariale.

3.3 — Criteri sussidiari di escussione tra ente societario e persona fisica

L'operatività del principio solidaristico non è priva di condizioni e deve coordinarsi con i **criteri di sussidiarietà reale** che governano il rapporto tra la persona giuridica e le persone fisiche indagate. La giurisprudenza di legittimità ribadisce che la confisca diretta deve essere prioritariamente tentata nei confronti dell'ente collettivo, in capo al quale si è concretizzato il vantaggio contabile del risparmio d'imposta. Il ricorso all'aggressione per equivalente sui beni personali

degli amministratori è legittimo soltanto laddove emerga l'impossibilità di reperire le disponibilità finanziarie presso la società, a causa dell'incapienza del patrimonio sociale, di manovre dissipative o della natura meramente fittizia dell'ente.

Tale rigida graduazione risponde all'esigenza di preservare i **vincoli sovranazionali di proporzionalità** e il divieto di bis in idem materiale sanciti dagli artt. 49 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 7 della CEDU. Quando la misura ablativa assume una connotazione afflittiva ed è diretta verso la persona fisica per debiti propri della struttura aziendale, il controllo giurisdizionale deve accertare che la somma delle risposte punitive non ecceda quanto strettamente necessario a reintegrare il credito erariale. **La misura sussidiaria non trova applicazione** qualora l'ente conservi nel proprio conto corrente saldi attivi idonei a coprire integralmente l'imposta evasa, circostanza che preclude l'aggressione cautelare del patrimonio individuale degli organi direttivi.

La Cassazione Penale ha evidenziato come l'utilizzo di scatole societarie prive di reale consistenza economica (le cosiddette società cartiera) giustifichi la diretta traslazione della garanzia patrimoniale sui vertici effettivi. In presenza di **schermi societari preordinati all'elusione**, l'apparenza formale della titolarità cede il passo alla signoria sostanziale esercitata dagli amministratori di fatto. La tutela della pretesa tributaria si armonizza così con i canoni europei, subordinando la solidarietà cautelare alla verifica dell'inidoneità del patrimonio societario a garantire il futuro ripristino economico della lesione erariale.

04. RIFLESSI OPERATIVI E STRATEGIE DIFENSIVE NEL CONTENZIOSO CAUTELARE

4.1 — Onere probatorio sul pericolo di dispersione e rimedi in sede di riesame

L'approdo interpretativo cristallizzato nella pronuncia n. 8773 del 2026 offre precise coordinate operative per la difesa tecnica nell'incidente cautelare reale promosso ai sensi dell'art. 324 del codice di procedura penale [1]. Per contrastare efficacemente la sussistenza del **periculum in mora nel sequestro preventivo tributario**, il difensore non può limitarsi a denunciare l'astratta natura dei beni o la mancanza di atti traslativi già eseguiti; l'attività difensiva deve concentrarsi sulla produzione documentale idonea a dimostrare la **stabilità economico-patrimoniale dell'indagato** e la trasparenza delle sue ordinarie transazioni commerciali, neutralizzando l'argomento accusatorio fondato sulla fungibilità liquida del denaro.

> *Il risparmio di spesa fiscale costituisce un beneficio oggettivamente unitario: nel concorso di persone nei reati tributari, la solidarietà cautelare ex art. 110 c.p. legittima l'aggressione per equivalente dell'intero vantaggio erariale a carico di ciascun amministratore, purché preceduta dalla verifica dell'incapienza del patrimonio sociale.*

Sul terreno del **principio di sussidiarietà reale**, la difesa dell'amministratore persona fisica deve formulare formale eccezione circa la capienza patrimoniale dell'ente societario. Qualora l'impresa beneficiaria dell'indebita compensazione possieda cespiti immobiliari, impianti o disponibilità di conto corrente agevolmente aggredibili in via diretta, il provvedimento impositivo del sequestro per equivalente sui beni personali dei vertici deve essere impugnato dinanzi al Tribunale del Riesame per violazione dei limiti di legge e difetto di proporzionalità. **A differenza delle condotte** in cui la

persona giuridica viene svuotata o funge da mero schermo cartolare, l'effettività dell'attivo societario preclude l'estensione sussidiaria della cautela reale verso i patrimoni individuali.

Infine, per quanto attiene alla posizione del terzo interessato che rivendichi la proprietà del bene assoggettato a vincolo, la Cassazione Penale ribadisce un **onere probatorio rigoroso**: la mera esibizione di ricevute di bonifico o la formale intestazione non integrano la prova della signoria di fatto. Il terzo è tenuto a comprovare un **potere dispositivo ed esclusivo** incompatibile con la disponibilità materiale dell'indagato. In sede di riesame, la corretta allegazione probatoria sulla concreta gestione del bene e la tempestiva eccezione di carenza del pericolo costituiscono le leve determinanti per ottenere la revoca o la riduzione quantitativa del sequestro tributario.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , art. 10-quater (Indebita compensazione) e art. 12-bis (Confisca).

Codice di Procedura Penale , art. 125 (Forma dei provvedimenti), art. 321 (Sequestro preventivo), art. 322 (Riesame del sequestro), art. 324 (Procedimento di riesame) e art. 325 (Ricorso per cassazione).

Codice Penale , art. 110 (Pena per concorso nel reato), art. 240 (Confisca) e art. 322-ter (Confisca per equivalente).

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Penale, sentenza 27 gennaio 2026, n. 8773**
— Esito: rigetta i ricorsi di Solaro Vincenzo e Solaro Ciro; inammissibili Eliseo Giovanni e Solaro Pasquale. Conferma il sequestro preventivo per equivalente sui beni degli amministratori per l'intero risparmio di spesa fiscale, escludendo la ripartizione per quote delle Sezioni Unite Massini e ritenendo congrua la motivazione sul periculum in mora parametrata alla liquidità e alla spregiudicatezza della frode.

2. **Cassazione Penale, sentenza 9 gennaio 2026, n. 3612**
— Esito: accoglie il ricorso di Parola Marco Francesco, annulla con rinvio e dispone la cessazione del sequestro ex art. 626 c.p.p. per difetto assoluto di motivazione sul periculum in mora, non potendo il pericolo ritenersi presunto nella sola confiscabilità del bene.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Confisca per equivalente nei reati tributari: la solidarietà tra concorrenti* (09/10/2026).

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.

MG

Redazione di Metodo Giuridico

AUTORE • METODO GIURIDICO

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.